

Parte prima - N. 20

Anno 44

12 luglio 2013

N. 195

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
2 LUGLIO 2013, N. 124

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia". (Proposta del consigliere relatore Marco Barbieri su mandato della Commissione I) 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
2 LUGLIO 2013, N. 125

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara". (Proposta del consigliere relatore Roberto Montanari su mandato della Commissione I) 15

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
2 LUGLIO 2013, N. 126

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini". (Proposta del consigliere relatore Mario Mazzotti su mandato della Commissione I) 22

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
2 LUGLIO 2013, N. 127

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma". (Proposta del consigliere relatore Gabriele Ferrari su mandato della Commissione I) 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 138

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella provincia di Reggio Emilia" 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 139

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, nella provincia di Ferrara" 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 140

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella provincia di Rimini" 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 141

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella provincia di Parma" 42

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2 LUGLIO 2013, N. 124

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia". (Proposta del consigliere relatore Marco Barbieri su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 418 del 15 aprile 2013 ha deliberato la presentazione del progetto di legge "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia", pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 184 del 18 aprile 2013;

- che con la suddetta iniziativa la Giunta regionale ha aderito all'istanza presentata, in data 8 aprile 2013, dai Consigli comunali di Toano e Villa Minozzo, i quali, impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale domanda con la quale hanno richiesto l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 (istanza composta dalle deliberazioni dei Consigli comunali di Villa Minozzo n. 17 del 27/03/2013 e Toano n. 19 del 03/04/2013, entrambe approvate con le maggioranze dei due terzi dei consiglieri assegnati, previste per l'approvazione degli statuti comunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, decreto legislativo n. 267 del 2000);

- che la Commissione I "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, parere favorevole all'unanimità, come da nota della Presidente n. 92138 dell'11 aprile 2013 (qui allegata);

- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia", è stato acquisito il parere della Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996; parere reso con deliberazione n. 49 del 13 giugno 2013 del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, che si è espressa favorevolmente (qui allegato);

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e

modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 che disciplina la consultazione delle popolazioni interessate e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 3873 del 17 aprile 2013;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 418 del 15 aprile 2013 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, dopo avere svolto l'audizione dei Sindaci e delle associazioni di categoria, ha esaminato in sede referente il progetto di legge e il parere della Provincia di Reggio Emilia trasmettendo con nota prot. n. 27248 del 26 giugno 2013 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 e in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l'istanza alla Giunta regionale è già stata concordemente individuata la denominazione del nuovo

Comune in Tre Valli;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996;

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, delibera:

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 3873 "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 25 giugno 2013;

b) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"Volete voi l'istituzione del nuovo Comune denominato Tre Valli mediante la fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia?"

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



Prot. n.

Reggio Emilia, 17 giugno 2013

Allegato: Deliberazione di Consiglio
provinciale n. 49 del
13/06/2013.

Alla Presidente
dell'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Dott.ssa PALMA COSTI
Viale Aldo Moro, 50
40127 BOLOGNA

**OGGETTO: TRASMISSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
IN MERITO ALLA FUSIONE DEI COMUNI DI VILLA MINOZZO E TOANO
E COSTITUZIONE DEL COMUNE DI TRE VALLI (ART. 10 LEGGE
REGIONALE N. 24/1996).**

Gentile Presidente,

si invia in allegato parere di cui all'oggetto, richiesto a codesta Amministrazione con comunicazione Prot. n. 0016840-17/04/2013-ALRER del 17/04/2013.

Cordiali saluti.

La Dirigente
del Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Angela Ficarelli)



Estratto dal Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEDUTA DEL 13/06/2013

Delibera n.49

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:

PARERE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA FUSIONE DEI COMUNI DI VILLA MINOZZO E TOANO E COSTITUZIONE DEL COMUNE DI TRE VALLI (ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 24/1996) - REF. PROT. N. 2013/33131/2013/2

L'anno **duemilatredici** questo giorno **13** del mese di **Giugno**, alle ore **15:18**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente del Consiglio **CHIERICI GIANLUCA**, i Signori:

MASINI SONIA	P	LIGABUE GUIDO	P
ALLEGRETTI FABRIZIO	P	LOMBARDINI TOMMASO	A
BACCARANI RUDY	A	MAGNANI EMANUELE	A
BEGHI SIMONE	P	MANFREDOTTI AVIO	A
BELTRAMI UMBERTO	P	MOLTENI RICCARDO	P
BERTACCHINI ROBERTO	P	MONTANARI VALERIA	A
BRANCHETTI LUCIANO	P	ORLANDINI VILLIAM	P
CAMURANI MASSIMILIANO	A	PAGLIANI GIUSEPPE	P
CARLETTI ELENA	A	POLI MARIO	P
CARLOTTI FRANCESCA	P	ROGGERO PAOLO	P
CASTELLARI VITO	P	ROMITI VERA	P
CHIERICI GIANLUCA	P	STECCO MARCELLO	P
ERBANNI DANIELE	A	TOMBARI STEFANO	A
FERRIGNO ALBERTO	A	ZINI ANDREA	P
GIANFERRARI LUCIA	A	ZINI ANGELA	P
IORI DUMAS	P		

Presenti n. **20** Assenti n. **11**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

MONTANARI VALERIA

Sono inoltre presenti gli Assessori:

SACCARDI PIERLUIGI, MALAVASI ILENIA, FANTINI MARCO, ACERENZA ANTONIETTA

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dott.ssa LOREDANA DOLCI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. Come scrutatori vengono designati:

BEGHI SIMONE, ORLANDINI VILLIAM, CARLOTTI FRANCESCA.

Si dà atto che a seguito dell'entrata in aula dei Consiglieri Ferrigno, Camurani, Manfredotti, Erbanni, Tombari, Carletti, Lombardini e Baccarani, i presenti sono 28.

Sull'oggetto n. 1) all'O.d.g.: "PARERE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA FUSIONE DEI COMUNI DI VILLA MINOZZO E TOANO E COSTITUZIONE DEL COMUNE DI TRE VALLI (ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 24/1996) - REF. PROT. N. 2013/33131/2013/2)", il Presidente del Consiglio Gianluca Chierici cede la parola al relatore Presidente della Provincia Masini, la quale rende la relazione illustrativa e sottopone all'esame del Consiglio provinciale, per la relativa approvazione, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Presidente Chierici dichiara aperta la discussione, dando nell'ordine la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire e fa presente che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno correlati:

- a) ordine del giorno presentato correlato dal Capogruppo PD Fabrizio Allegretti, dai Consiglieri PD Roberto Bertacchini e Marcello Stecco, dal Capogruppo PDL Giuseppe Pagliani, dai Consiglieri PDL Vito Castellari e Daniele Erbanni, dal Capogruppo UDC Mario Poli, dal Capogruppo FLI Tommaso Lombardini, dal Capogruppo Lega Nord Paolo Roggero e dal Consigliere Progetto Reggio Francesca Carlotti (Ref. Prot. N. 34425/2013)

e propone la discussione unificata degli ordini del giorno.

Il contenuto degli interventi, omesso nel presente atto, viene integralmente trascritto nel verbale in atti.

Sono altresì omesse nel presente atto le dichiarazioni di voto, che sono invece integralmente riportate nel verbale in atti.

Effettuate le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Chierici sottopone a votazione, con il sistema del voto elettronico, la proposta di deliberazione il cui esito, accertato dagli scrutatori, viene proclamato come segue dallo stesso Presidente:

Presenti alla seduta	n. 28	(Assenti: Gianferrari, Magnani, Montanari)
Presenti alla votazione	n. 27	(Assente: Ligabue)
Votanti	n. 27	
Voti favorevoli	n. 25	(Allegretti, Beghi, Beltrami, Bertacchini, Branchetti, Camurani, Carletti, Carlotti, Castellari, Presidente del Consiglio Chierici, Erbanni, Iori, Lombardini, Manfredotti, Presidente della Provincia Masini, Molteni, Orlandini, Pagliani, Poli, Roggero, Romiti, Stecco, Tombari, Zini Andrea, Zini Angela)
Voti contrari	n. 1	(Ferrigno)
Astenuti	n. 1	(Baccarani)

per cui, in relazione all'esito della votazione

II CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 42 del TUOEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267, relativo alle attribuzioni del consiglio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto Provinciale relativo alle competenze consiliari;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: "PARERE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA FUSIONE DEI COMUNI DI VILLA MINOZZO E TOANO E COSTITUZIONE DEL COMUNE DI TRE VALLI (ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 24/1996) - REF. PROT. N. 2013/33131/2013/2 iscritta al punto n°1 all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

RICHIAMATE, a motivazione del presente atto, le considerazioni e le ragioni poste a fondamento della suddetta proposta;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata del parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

IN relazione all'esito della votazione, svoltasi mediante sistema elettronico come sopra riportato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto nel testo definitivo che qui di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamati:

- *l'articolo 133 della Costituzione nella parte in cui prevede che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;*
- *la legge della Regione Emilia-Romagna dell' 8 luglio 1996, n. 24 "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni" (di seguito l.r. 24/96) laddove prevede che l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sia disposta con legge regionale, anche nel caso specifico dell'istituzione di nuovi Comuni attraverso la fusione di comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;*
- *l'art. 8, comma 2, della l. r. 24/96 nella parte in cui prevede che l'iniziativa può essere proposta con deliberazione dei Consigli comunali interessati e presentata alla Giunta regionale che, verificati i presupposti e i requisiti formali della richiesta, la presenta al Consiglio regionale accompagnata da relazione illustrativa dei presupposti e delle indicazioni di natura demografica, socio-economica patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti;*
- *l'art. 10, comma 1, della l.r. 24/96 laddove prevede che il progetto di legge regionale è trasmesso, entro 8 giorni alle Province interessate per l'espressione di un parere di*

merito. Il parere deve essere reso entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge e che, decorso tale termine, si prescinde dal parere;

considerato che:

- *con comunicazione prot. n. 0016840-17/04/2013-ALRER conservata agli atti del Servizio Affari Generali, la Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'art. 10 della l.r. n. 24/96, ha richiesto alla Provincia di Reggio Emilia di esprimere il parere in merito al progetto di legge avente, quale protocollo di riferimento assembleare il n. 3873: "Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia" (di seguito progetto di legge);*
- *i Comuni di Toano e Villa Minozzo avevano proposto l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996, rispettivamente con deliberazione n. 17 del 27/03/2013 e n. 19 del 03/04/2013, entrambe approvate con le maggioranze dei due terzi dei consiglieri assegnati, quorum necessari per l'approvazione degli statuti comunali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito t.u. 267/2000);*

evidenziato che:

- *la Giunta regionale, aderendo alle istanze dei due comuni reggiani, ha predisposto il relativo progetto di legge ritenendo sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;*
- *ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali", la Commissione I "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in merito alla fusione dei due comuni in data 11 aprile 2013;*

atteso che il progetto di legge regionale si compone di sette articoli così riassumibili:

- **L'articolo 1** *prevede l'istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo dal 1 gennaio 2014.*
- **L'articolo 2** *sancisce che lo Statuto del Comune di Tre Valli possa prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'istituzione di municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto.*
- **L'articolo 3** *prevede disposizioni finalizzate a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali del Comune di Tre Valli nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d'origine.*
- **L'articolo 4** *contiene norme di salvaguardia per i Comuni montani come Tre Valli e, pertanto, permangono i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.*
- **L'articolo 5** *definisce i contributi regionali, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni": i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Tre Valli:*

- *ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;*
- *è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.*
- **L'articolo 6** *prevede che, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001. n. 40, agli oneri derivanti dall'applicazione della legge di fusione si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità.*
- **L'articolo 7** *stabilisce che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013 formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Tre Valli dall'1 gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. E' istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di Tre Valli;*

preso atto che nella seduta della Commissione consiliare competente per materia tenutasi in data 10 giugno 2013 sono emerse le seguenti considerazioni:

- *fin dagli anni settanta i comuni della provincia di Reggio Emilia si sono aggregati per garantire forme di governance e organizzazione di servizi omogenei in grado di assicurare a tutti i cittadini lo stesso livello di opportunità e di prestazioni, a prescindere dalla localizzazione dei comuni stessi, garantendo perciò coesione territoriale e sociale. L'istituzione dei distretti sanitari, la riduzione del numero degli ospedali, l'attivazione di servizi socio-sanitari, l'istituzione di poli scolastici per gli Istituti superiori e molto altro, sono stati possibili grazie alla forte coesione dei comuni nell'identificare significative forme di cooperazione e la condivisione di scelte organizzative, per i servizi più significativi, a favore della collettività. La Provincia di Reggio Emilia ha individuato, orientato ed accompagnato molte scelte e, tra queste, l'identificazione di un comune capoluogo di distretto ove far convergere, insediare o mantenere strutture finalizzate ad erogare servizi per bacini di popolazione omogenei. Si è cercato di dare agli abitanti le migliori condizioni, compatibilmente con le disponibilità economiche degli enti, per far sì che non ci si dovesse spostare solo verso Reggio Emilia. Tale realtà costituisce un punto di eccellenza da preservare anche in questi periodi di forte crisi economica e di trasformazioni istituzionali. Alla luce della storia e dell'esperienza reggiana si ritiene che ogni trasformazione degli assetti istituzionali debba avvenire perciò attraverso una condivisione che porti alla migliore evoluzione possibile dell'ambito territoriale interessato. E' auspicabile che altri comuni della provincia e della zona montana di Reggio Emilia possano intraprendere processi di fusione ma che trovino, nell'ambito della cooperazione istituzionale, un punto di forza per scelte idonee a non disperdere o disgregare il sistema di servizi e di opportunità presenti in ciascun distretto mantenendo e rinforzando il livello dei servizi raggiunto negli ultimi decenni. Nessuna fusione, quindi "contro" altri comuni, quanto, piuttosto, un'occasione per rafforzare legami di ambito, qualificare, riducendo le spese. In particolare ciò vale per la montagna reggiana dove solo il rafforzamento della cooperazione tra enti, il riconoscimento della dimensione identitaria e peculiare, l'assunzione di espliciti accordi*

che mantengano l'integrità di confini storici e culturali potrà dare prospettive reali per un nuovo sviluppo economico;

- è necessario che i processi di fusione dei Comuni coinvolgano, fin dai primi momenti, la popolazione. Si ritiene che le fusioni dei comuni non possano limitarsi ad una "rivisitazione" dell'architettura istituzionale, alla possibilità di ottenere, nel corso degli anni, cospicui finanziamenti, ma che i cittadini debbano trarre la massima utilità possibile da scelte così significative e complesse sul piano della identità della comunità di appartenenza, della partecipazione alla vita democratica ed alle scelte che li riguardano direttamente. Si auspica l'identificazione di consigli di frazione o municipi che mantengano il nome originario del comune anche per favorire il legame identitario. Le modalità organizzative dei consigli di frazione o municipi devono assicurare la presenza della amministrazione su un territorio di notevole estensione al fine di non allontanare i "centri decisionali" dal contatto, dal confronto diretto e dal controllo dei cittadini;*
- le zone montane della Provincia di Reggio Emilia si caratterizzano per una forte identità storica e culturale che, da sempre, costituisce un elemento di forza delle comunità. Si ritiene che gli elementi identificativi dell'identità dei comuni debbano essere preservati perché costituiscono un elemento di riconoscimento e di coesione della popolazione. Villa Minozzo e Toano rappresentano entità uniche ed irripetibili sia da un punto di vista storico che geo-politico. Naturalmente la denominazione del nuovo ente spetta agli organismi che propongono la fusione ed ai cittadini interessati. Ci si permette però di osservare che il nome "Tre Valli" non specifica un territorio particolare e, tale denominazione, potrebbe essere attribuita ad altre entità comunali a prescindere dalle caratteristiche storiche ed identitarie della comunità di riferimento. Forse si può valutare un cambiamento;*

considerato inoltre che:

- a norma dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'assunzione della spesa;*
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è la dirigente del Servizio Affari Generali dott.ssa Angela Ficarelli;*
- la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per la Provincia;*

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla fusione dei Comuni di Villa Minozzo e di Toano con l'istituzione del Comune di Tre Valli con le seguenti considerazioni:

- fin dagli anni settanta i comuni della provincia di Reggio Emilia si sono aggregati per garantire forme di governance ed organizzazione di servizi omogenei in grado di assicurare a tutti i cittadini lo stesso livello di opportunità e di prestazioni, a prescindere dalla localizzazione dei comuni stessi, garantendo perciò coesione territoriale e sociale. L'istituzione dei distretti sanitari, la riduzione del numero degli ospedali, l'attivazione di servizi socio-sanitari, l'istituzione di poli scolastici per gli Istituti superiori e molto altro, sono stati possibili grazie alla forte coesione dei comuni nell'identificare significative forme di cooperazione e la condivisione di scelte organizzative, per i servizi più significativi, a favore della collettività. La Provincia di Reggio Emilia ha individuato, orientato ed accompagnato molte scelte e, tra queste, l'identificazione di*

un Comune capoluogo di distretto ove far convergere, insediare o mantenere strutture finalizzate ad erogare servizi per un bacini di popolazione omogenei. Si è cercato di dare agli abitanti le migliori condizioni, compatibilmente con le disponibilità economiche degli enti, per far sì che non ci si dovesse spostare solo verso Reggio Emilia. Tale realtà costituisce un punto di eccellenza da preservare anche in questi periodi di forte crisi economica e di trasformazioni istituzionali. Alla luce della storia e dell'esperienza reggiana si ritiene che ogni trasformazione degli assetti istituzionali debba avvenire perciò attraverso una condivisione che porti alla migliore evoluzione possibile dell'ambito territoriale interessato. E' auspicabile che altri comuni della provincia e della zona montana di Reggio Emilia possano intraprendere processi di fusione ma che trovino, nell'ambito della cooperazione istituzionale, un punto di forza per scelte idonee a non disperdere o disgregare il sistema di servizi e di opportunità presenti in ciascun distretto mantenendo e rinforzando il livello dei servizi raggiunto negli ultimi decenni. Nessuna fusione, quindi "contro" altri comuni, quanto, piuttosto, un'occasione per rafforzare legami di ambito, qualificare, riducendo le spese. In particolare ciò vale per la montagna reggiana dove solo il rafforzamento della cooperazione tra enti, il riconoscimento della dimensione identitaria e peculiare, l'assunzione di espliciti accordi che mantengano l'integrità di confini storici e culturali potrà dare prospettive reali per un nuovo sviluppo economico;

- è necessario che i processi di fusione dei Comuni coinvolgano, fin dai primi momenti, la popolazione. Si ritiene che le fusioni dei comuni non possano limitarsi ad una "rivisitazione" dell'architettura istituzionale, alla possibilità di ottenere, nel corso degli anni, cospicui finanziamenti, ma che i cittadini debbano trarre la massima utilità possibile da scelte così significative e complesse sul piano della identità della comunità di appartenenza, della partecipazione alla vita democratica ed alle scelte che li riguardano direttamente. Si auspica l'identificazione di consigli di frazione o municipi che mantengano il nome originario del comune anche per favorire il legame identitario. Le modalità organizzative dei consigli di frazione o municipi devono assicurare la presenza della amministrazione su un territorio di notevole estensione al fine di non allontanare i "centri decisionali" dal contatto, dal confronto diretto e dal controllo dei cittadini;*
- le zone montane della Provincia di Reggio Emilia si caratterizzano per una forte identità storica e culturale che, da sempre, costituisce un elemento di forza delle comunità. Si ritiene che gli elementi identificativi dell'identità dei comuni debbano essere preservati perché costituiscono un elemento di riconoscimento e di coesione della popolazione. Villa Minozzo e Toano rappresentano entità uniche ed irripetibili sia da un punto di vista storico che geo-politico. Naturalmente la denominazione del nuovo ente spetta agli organismi che propongono la fusione ed ai cittadini interessati. Ci si permette però di osservare che il nome "Tre Valli" non specifica un territorio particolare e, tale denominazione, potrebbe essere attribuita ad altre entità comunali a prescindere dalle caratteristiche storiche ed identitarie della comunità di riferimento. Forse si può valutare un cambiamento;*

di trasmettere la presente deliberazione alla Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni".

Infine

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

A SEGUITO della votazione, effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito, accertato dagli scrutatori, è proclamato dal Presidente del Consiglio Gianluca Chierici, nel modo seguente:

Presenti alla seduta	n. 28	(Assenti: Gianferrari, Magnani, Montanari)
Presenti alla votazione	n. 27	(Assente: Ligabue)
Votanti	n. 27	
Voti favorevoli	n. 25	(Allegretti, Beghi, Beltrami, Bertacchini, Branchetti, Camurani, Carletti, Carlotti, Castellari, Presidente del Consiglio Chierici, Erbanni, Iori, Lombardini, Manfredotti, Presidente della Provincia Masini, Molteni, Orlandini, Pagliani, Poli, Roggero, Romiti, Stecco, Tombari, Zini Andrea, Zini Angela)
Voti contrari	n. 1	(Ferrigno)
Astenuti	n. 1	(Baccarani)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato:

- Parere di regolarità tecnica

IL PRESIDENTE
F.to GIANLUCA CHIERICI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to LOREDANA DOLCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal


Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 13/06/2013

Reggio Emilia, **17 GIU. 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott.ssa LOREDANA DOLCI



Il presente estratto è conforme all'originale.

Reggio Emilia, **17 GIU. 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott.ssa LOREDANA DOLCI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, il

Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Reggio Emilia,



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO

CONSIGLIO PROVINCIALE

Servizio/Ufficio: SERVIZIO AFFARI GENERALI
Proposta N° 2013/153

Oggetto: PARERE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA FUSIONE DEI COMUNI DI VILLA MINOZZO E TOANO E COSTITUZIONE DEL COMUNE DI TRE VALLI (ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 24/1996) - REF. PROT. N. 2013/33131/2013/2

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N° 267.

Regolarità Tecnica

Favorevole Contrario

LI, 07/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

ANGELA FICARELLI

DELIBERAZIONE N° 49 DEL 13 GIU. 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2 LUGLIO 2013, N. 125

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara". (Proposta del consigliere relatore Roberto Montanari su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 415 del 15 aprile 2013 ha deliberato la presentazione del progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara", pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione n. 181 del 18 aprile 2013;

- che con la suddetta iniziativa la Giunta regionale ha aderito all'istanza presentata dai Consigli comunali di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, i quali, impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale domanda con la quale hanno richiesto l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 (istanza composta dalle deliberazioni dei Consigli comunali di Migliaro n. 8 del 5 marzo 2013, Migliarino n. 7 del 4 marzo 2013 e Massa Fiscaglia n. 7 del 4 marzo 2013, tutte approvate con le maggioranze dei due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 6, comma 4, previste per l'approvazione degli statuti comunali);

- che la Commissione I "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, ai dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, parere favorevole all'unanimità, come da nota della Presidente n. 92140 dell'11 aprile 2013 (qui allegata);

- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara", è stato acquisito il parere della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996; parere reso con deliberazione n. 29 del 16 maggio 2013 del Consiglio provinciale di Ferrara, che si è espressa favorevolmente (qui allegato);

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e

modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 che disciplina la consultazione delle popolazioni interessate e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 3870 del 17 aprile 2013;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 415 del 15 aprile 2013 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, dopo avere svolto l'audizione dei Sindaci e delle associazioni di categoria, ha esaminato in sede referente il progetto di legge ed il parere della Provincia di Ferrara trasmettendo con nota prot. n. 27305 del 26 giugno 2013 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 e in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 aprile 2013 è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Terre di Fiscaglia, Riva del Volano, Riviera del Volano, Terredimezzo, Antica terra di Fiscaglia) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

- con successive deliberazioni dei Consigli comunali n. 21 del 5 giugno 2013 di Massa Fiscaglia, n. 18 del 5 giugno 2013 di Migliarino e n. 19 del 6 giugno 2013 di Migliaro (tutte approvate con i medesimi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze dei Consigli comunali) è stata chiesta la sostituzione della denomina-

zione "Antica terra di Fiscaglia" con "Fiscaglia", valutata positivamente dalla competente Commissione consiliare;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996;

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 3870 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 25 giugno 2013;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara siano unificati in un unico Comune mediante fusione ?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Terre di Fiscaglia;

b) Riva del Volano;

c) Riviera del Volano;

d) Terredimezzo;

e) Fiscaglia";

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



PROVINCIA DI FERRARA

Consiglio Provinciale – Seduta del 16/05/2013

Deliberazione n. 29/2013

OGGETTO: N. 9

ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DELL'8 LUGLIO 1996, IN MERITO AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 415 DEL 15 APRILE 2013 E RIMESSO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, DENOMINATO "ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA".

L'anno DUEMILATREDICI addì SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 14:45 si è riunito in seduta pubblica nelle sale delle adunanze il Consiglio Provinciale regolarmente convocato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Consiglio con avviso in data **8-5-2013** Prot. n. **36515**.

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: MARCELLA ZAPPATERRA

CONSIGLIERI (assegnati n. 30, in carica n. 30)

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1) ANSALONI Mario | 11) DI MARTINO Cristiano | 21) MORI Simone |
| 2) ASTOLFI Alberto | 12) FABBRI Alan | 22) NARDINI Giovanni |
| 3) BERGAMINI Fabio | 13) FORTINI Antonio | 23) PARON Barbara |
| 4) BLE' Alessandro | 14) GIACOMONI Andrea | 24) QUARZI Maria |
| 5) CALVANO Paolo | 15) GUERRINI Pier Luigi | 25) RORATO Alessandro |
| 6) CARIANI Marcella | 16) GUGLIELMINI Sergio | 26) TADDEO Ugo |
| 7) CARLI Paolo | 17) IOTTI Ornella | 27) TALMELLI Cora |
| 8) CASTELLUZZO Mario | 18) MAGRI Giuseppe | 28) TANCINI Luciano |
| 9) CHENDI Renata | 19) MILANI Stefania | 29) TROMBINI Leonardo |
| 10) CORVINI Luigi | 20) MINARELLI Nicola | 30) VERRI Davide |

Dei quali sono presenti n. **25** Assenti: 6: CARIANI MARCELLA, FABBRI ALAN, FORTINI ANTONIO, MILANI STEFANIA, MINARELLI NICOLA, MORI SIMONE

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: **Cariani**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **MARIO CAPALDI**

Partecipano inoltre alla seduta, ai sensi del vigente Statuto, gli Assessori Provinciali: **Nardini, Calderoni, Ferri, Bianchini, Bellini, Bellotti**

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. LEONARDO TROMBINI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza.

Scrutatori: **Guerrini, Astolfi, Iotti**

Originale Firmato Digitalmente

Proposta n. 7357**IL CONSIGLIO**

Su proposta della Presidente Zappaterra;

Considerato:

- che l'articolo 133 della Costituzione prevede che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

- che la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni" prevede che l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sia disposta con legge regionale, anche nel caso specifico dell'istituzione di nuovi Comuni attraverso la fusione di comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;

- che l'iniziativa legislativa può essere assunta, in base all'articolo 8. comma 2, della citata L.R. con deliberazione dei Consigli comunali interessati e presentata alla Giunta regionale che, verificati i presupposti e i requisiti formali della richiesta, la presenta al Consiglio regionale accompagnata da relazione illustrativa dei presupposti e delle indicazioni di natura demografica, socio-economica patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti;

- che i progetti di legge regionale di cui sopra, presentati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro 8 giorni ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito. Il parere non è richiesto agli enti locali che abbiano assunto l'iniziativa in merito. Tale parere richiesto è reso al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

Dato atto:

- che il Comune di Migliaro, in data 7.03.2013, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (pg. 19825 del 12.03.2013);

- che il Comune di Migliarino, in data 11.03.2013 ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (pg. 19830 del 12.03.2013);

- che il Comune di Massa Fiscaglia, in data 8.03.2013, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (pg. 19828. del 12.03.2013);

Originale Firmato Digitalmente

Preso atto che con deliberazioni conformi i Comuni hanno deciso, a seguito di un periodo di progettazione durante il quale i Sindaci hanno promosso molteplici incontri sia con la cittadinanza sia con le parti sociali del territorio:

- di approvare ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della L.R. 24/1996, con il presente atto, "Istanza per Iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di Fusione dei Comuni Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia";

- di chiedere quindi alla Regione Emilia Romagna di procedere ai sensi della Legge Regionale n. 24/1996 all'iter legislativo per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di Fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia;

- di approvare lo studio di fattibilità, trasmesso alla Regione Emilia Romagna dai Comuni di Migliaro (prot. 2013/63918 dell' 11.03.2013), di Migliarino (prot. 2013/64984 del 12.03.2013) di Massa Fiscaglia (prot. 2013/64003 dell'11.03.2013) dal quale emergono i presupposti previsti dall'articolo 3 della L.R. n. 24/1996 nonché informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria relative ai Comuni interessati che potranno essere utilizzate quale contributo per la formulazione della relazione del disegno di legge;

- di approvare la cartografia allegata al presente atto, che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione (Art. 8 comma 6 L.R. 24/1996);

- di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario: Terre di Fiscaglia - Riva del Volano - Riviera del Volano - Terredimezzo - Antica Terra di Fiscaglia.

Atteso che la Regione Emilia Romagna ha acquisito, al fine di avviare l'Iter regionale di approvazione della legge, le istanze e le delibere dei Comuni di Migliaro (prot. 2013/63918 dell'11.3.2013- delibera consiliare n. 8 del 5.3.2013), di Migliarino (prot. 2013/64984 del 12.3.2013-delibera consiliare n. 7 del 4.3.2013) di Massa Fiscaglia (prot. 2013/64003 dell'11.3.2013-delibera consiliare n.7 del 4.3.2013);

Dato atto che sul progetto di legge regionale in oggetto è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali – Cal, reso nella seduta dell'11 aprile 2013;

Dato atto che successivamente con deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 15 aprile 2013 è stato approvato lo stesso progetto di legge regionale e che, conseguentemente, in data 17 aprile con nota n. 16.830 (pg 33339 del 24 aprile 2013) è stata trasmessa a questa Provincia, da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, richiesta di parere in merito all'istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, secondo il progetto di Legge regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 aprile 2013 e rimesso alla competenza del Consiglio regionale.

Visto che nella suddetta richiesta si dà atto che il parere in base all'articolo 10 della legge citata debba essere reso entro 60 giorni dalla richiesta .

Attestato che il progetto di legge regionale prevede:

-l'istituzione di un unico Comune nella Provincia di Ferrara mediante la fusione di comuni contigui di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, a decorrere dal 1 gennaio 2014;

-forme di partecipazione e decentramento, nonché la costituzione di municipi da effettuarsi con scelta statutaria; la successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali e la vigenza degli originali strumenti urbanistici fino a che non provveda nuovamente il Comune neo costituito;

Originale Firmato Digitalmente

-l'attribuzione al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 195.000,00 euro all'anno, nonché, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni pari a 1.500.000 euro all'anno;
-che il nuovo Comune dalla data di istituzione e fino alle elezioni nella tornata elettorale dell'anno 2014 è retto da un commissario governativo con la collaborazione di un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti dei Comuni di origine.

Richiamato l'articolo 6 dello Statuto provinciale il quale prevede che: "...2 Il Consiglio determina l'indirizzo politico- amministrativo della Provincia e ne controlla l'attuazione."

Ritenuto di rendere parere di merito favorevole in ordine al progetto di legge di cui al dispositivo, in ragione dei principi del sostegno da fornirsi ai processi di innovazione istituzionale ed organizzativa al fine della modulazione del sistema di governo locale alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità rappresentata". In tal senso reputa che la proposta di fusione in oggetto risponda alle esigenze di razionalizzazione, efficacia, efficienza, economicità e di risparmio della finanza pubblica attraverso le conseguenti economie di scala, in linea anche con le disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali previste dall'articolo 20 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*.

Preso atto che il presente parere è di competenza del Consiglio provinciale in ragione di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera c), del D.lgs 10 agosto 2000, n.267 del Testo Unico Enti Locali, in ordine all'istituzione e alla modificazione delle forme associative;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per la Provincia;

Dato atto che la pratica è stata trattata dalla I Commissione consiliare nella seduta del 13-5-2013;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali;

Udita l'illustrazione da parte della Presidente Zappaterra;

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Rorato, Nardini G., Tancini, Magri, Guglielmini e la replica della Presidente Zappaterra (interventi acquisiti agli atti a mezzo di registrazione su supporto informatico);

Con n. 21 voti favorevoli, n. 2 astenuti (i Consiglieri Bergamini e Iotti) espressi con votazione elettronica dai n. 23 Consiglieri votanti su n. 24 Consiglieri presenti - il Consigliere Di Martino non ha votato – (assente al momento della votazione il Consigliere Taddeo);

DELIBERA

1 - Di esprimere, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 24/1996, con il presente atto, il proprio parere favorevole alla "Istanza per Iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di Fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia" presentata da detti Comuni;

Originale Firmato Digitalmente

2 - Di chiedere quindi alla Regione Emilia Romagna di procedere ai sensi della Legge Regionale n. 24/1996 all'iter legislativo per l'istituzione di nuovo Comune a seguito della fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia;

3 - Di approvare lo studio di fattibilità allegato, trasmesso alla Regione Emilia Romagna dai Comuni di Migliaro (prot. 2013/63918 dell' 11.3.2013), di Migliarino (prot. 2013/64984 del 12.3.2013) di Massa Fiscaglia (prot. 2013/64003 dell'11.3.2013), dal quale emergono i presupposti previsti dall'articolo 3 della L.R. n. 24/1996 nonché informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria relative ai Comuni interessati che potranno essere utilizzate quale contributo per la formulazione della relazione del disegno di legge;

4 - Di approvare la cartografia allegata al presente atto, che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione (art. 8, comma 6, L.R. 24/1996);

5 - Di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario: Terre di Fiscaglia - Riva del Volano - Riviera del Volano - Terredimezzo - Antica Terra di Fiscaglia.

Al fine di rendere pronto parere alla Regione Emilia Romagna di modo da avviare l'iter consiliare regionale con la massima celerità;

Con n. 21 voti favorevoli, n. 2 astenuti (i Consiglieri Bergamini e Iotti) espressi con votazione elettronica dai n. 23 Consiglieri votanti su n. 24 Consiglieri presenti - il Consigliere Di Martino non ha votato - (assente al momento della votazione il Consigliere Taddeo);

DELIBERA :

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

sm/

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Capaldi


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Leonardo Trombini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. Mario Capaldi



Originale Firmato Digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2 LUGLIO 2013, N. 126

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini". (Proposta del consigliere relatore Mario Mazzotti su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 416 del 15 aprile 2013 ha deliberato la presentazione del progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini", pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 182 del 18 aprile 2013;

- che con la suddetta iniziativa la Giunta regionale ha aderito all'istanza presentata, il 20 marzo 2013, dai Consigli comunali di Torriana e Poggio Berni, i quali, impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale domanda con la quale hanno richiesto l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 (istanza composta dalle deliberazioni dei Consigli comunali di Torriana n. 9 del 18 marzo 2013, approvata all'unanimità, e di Poggio Berni n. 8 del 18 marzo 2013, approvata con la maggioranza due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 6, comma 4, come previsto per l'approvazione degli statuti comunali);

- che la Commissione I "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, ai dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, parere favorevole all'unanimità, come da nota della Presidente n. 92134 dell'11 aprile 2013 (qui allegata);

- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini", è stato acquisito il parere della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996; parere reso con deliberazione n. 68 del 8 maggio 2013 della Giunta provinciale di Rimini, che si è espressa favorevolmente (qui allegato);

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 ago-

sto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 che disciplina la consultazione delle popolazioni interessate e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 3871 del 17 aprile 2013;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 416 del 15 aprile 2013 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, dopo avere svolto l'audizione dei Sindaci e delle associazioni di categoria, ha esaminato in sede referente il progetto di legge e il parere della Provincia di Rimini trasmettendo con nota prot. n. 27327 del 26 giugno 2013 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 e in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere

o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 aprile 2013 è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Poggio Torriana, Torriana Poggio Berni, Torriana del Poggio, Poggiotorriana sul Marecchia) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale

n. 24 del 1996;

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 3871 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 25 giugno 2013;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini siano unificati in un unico Comune mediante fusione ?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune ?

a) Poggio Torriana;

b) Torriana Poggio Berni;

c) Torriana del Poggio;

d) Poggiotorriana sul Marecchia";

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

2.2.1/165



Provincia di Rimini

la Giunta

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno (2013) addì otto (8) del mese di Maggio alle ore 11:40, presso la Sede della Provincia previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

PRESENTE	COMPONENTE	
S	1) STEFANO VITALI	Presidente
S	2) BULLETTI CARLO	Vice Presidente
N	3) SOLDATI MERIS	Assessore
S	4) MIRRA VINCENZO	Assessore
S	5) MARIO GALASSO	Assessore
N	6) SABBA STEFANIA	Assessore
N	7) MAGRINI JURI	Assessore
S	8) GALLI FABIO	Assessore

Presiede la seduta IL PRESIDENTE STEFANO VITALI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE CILIA CARMELO

Constatato legale il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 68

PARERE IN ORDINE ALLA ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI TORRIANA E POGGIO BERNI.



Provincia di Rimini

la Giunta

Delib. G.P. n. 68/2013

OGGETTO: Parere in ordine alla istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il progetto di legge regionale d'iniziativa della giunta regionale con oggetto: "Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini", promosso a seguito di specifica richiesta in tal senso dei comuni di Torriana e Poggio Berni;

VISTA, altresì, la relazione illustrativa del suddetto progetto di legge la quale avvalorata gli elementi a sostegno dell'operazione quali emergono da apposita analisi preliminare elaborata dai due comuni;

VISTA la nota prot. n. 0016833 del 17.4.2013, pervenuta il 18.4.2013 ed acclarata al n. 17101/01.08//13 di protocollo, con la quale la presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha chiesto l'espressione del parere di competenza della Provincia di Rimini previsto dall'art. 10 della legge regionale 8.7.1996 n. 24;

RITENUTO di esprimere parere favorevole alla istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni per le ragioni che supportano la proposta di legge regionale e che qui si intendono integralmente riportate;

EVIDENZIATO, in proposito, che:

- la Provincia di Rimini, quale ente locale intermedio tra ciascun singolo comune della provincia e la regione, in rappresentanza della propria comunità, di cui cura gli interessi e promuove e coordina lo sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del R.D. 18.8.2000 n. 267, guarda con interesse ad ogni forma di associazione dei comuni e di razionalizzazione dei servizi, oltre che di semplificazione politica e burocratica;
- Le comunità di Torriana e Poggio Berni potranno beneficiare dei benefici effetti contabili e finanziari della fusione, oltre che di servizi meglio strutturati;



Provincia di Rimini

la Giunta

- Anche l'unione di comuni denominata "Valle del Marecchia", di cui fanno parte i comuni di Torriana e Poggio Berni ed alla quale aderiscono anche i comuni di Santarcangelo di Romagna e di Verucchio, potranno beneficiare dei riflessi positivi della operazione di fusione in argomento;
- Più in generale, l'intera comunità provinciale potrà beneficiare di un più razionale assetto di una parte del territorio provinciale, oltre che di un precedente che potrebbe produrre effetti emulativi, sperabilmente su scala più ampia;

CONSTATATA l'esistenza di tutti i presupposti e gli elementi tecnici che la citata L.R. 8.7.1966 n. 24 richiede a supporto del progetto di fusione;

VISTI

- L'art. 133, comma 2, della costituzione italiana
- gli artt. 15 e 16 del R.D. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Presidenza dott. Carmelo Cilia ai sensi dell'art. 49, comma 1, del dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie;

A VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. di esprimere il parere favorevole della Provincia di Rimini alla istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni per le ragioni riportate in narrativa;
2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000



Provincia di Rimini

la Giunta

al fine di dare la massima celerità al procedimento di fusione dei comuni di
Torriana e Poggio Berni.



Provincia di Rimini

la Giunta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
STEFANO VITALI

IL SEGRETARIO GENERALE
CILIA CARMELO



La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dlg. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
CILIA CARMELO



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2 LUGLIO 2013, N. 127

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma". (Proposta del consigliere relatore Gabriele Ferrari su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 417 del 15 aprile 2013 ha deliberato la presentazione del progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma", pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 183 del 18 aprile 2013;

- che con la suddetta iniziativa la Giunta regionale ha aderito all'istanza presentata, il 20 marzo 2013, dai Consigli comunali di Sissa e Trecasali, i quali, impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale domanda con la quale hanno richiesto l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 (istanza composta dalle deliberazioni dei Consigli comunali di Sissa n. 7 del 15 marzo 2013 e Trecasali n. 5 del 8 marzo 2013, entrambe approvate a maggioranza dai due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 6, comma 4, come previsto per l'approvazione degli statuti comunali);

- che la Commissione I "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, parere favorevole all'unanimità, come da nota della Presidente n. 92136 dell'11 aprile 2013 (qui allegata);

- che i Comuni hanno provveduto ad integrare l'istanza originariamente proposta, trasmettendo un'altra istanza, pervenuta alla Regione il 22 maggio 2013 (prot. PG 124867), contenente l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Terre del Basso Taro; Sissa Trecasali; Sissa e Trecasali; Trecasali Sissa; Trecasali e Sissa) e che tale istanza è corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali (Sissa n. 12 del 30 aprile 2013 e Trecasali n. 7 del 29 aprile 2013), entrambe approvate nel rispetto dei quorum deliberativi previsti (la deliberazione di Sissa è stata approvata all'unanimità e quella di Trecasali a maggioranza dai due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 6, comma 4, come previsto per l'approvazione degli statuti comunali);

- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma", è stato acquisito il parere della Provincia di Parma, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996; parere reso con deliberazione n. 35 del 30 aprile 2013 del Consiglio provinciale di Parma, che si è espressa favorevolmente (qui allegato);

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 che disciplina la consultazione delle popolazioni interessate e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 3872 del 17 aprile 2013;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 417 del 15 aprile 2013 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, dopo avere svolto l'audizione dei Sindaci e delle associazioni di categoria, ha esaminato in sede referente il progetto di legge e il parere della Provincia di Parma trasmettendo con nota prot. n. 27340 del 26 giugno 2013 all'Assemblea

legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 e in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis, che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella menzionata istanza, pervenuta alla Regione il 22 maggio 2013 (prot. PG 124867), è contenuta l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo

Comune (Terre del Basso Taro; Sissa Trecasali; Sissa e Trecasali; Trecasali Sissa; Trecasali e Sissa);

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996;

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 3872 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 25 giugno 2013;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Terre del Basso Taro;

b) Sissa Trecasali;

c) Sissa e Trecasali;

d) Trecasali Sissa;

e) Trecasali e Sissa";

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

COPIA



**PROVINCIA
DI PARMA**

Estratto dal Verbale del Consiglio Provinciale

Atto n. 35 del 30/04/2013

Seduta : Pubblica

OGGETTO: FUSIONE DEI COMUNI DI SISSA E TRECASALI. ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA DI PARMA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 24/1996.

Il presente atto consta di n. 2 allegati.

L'anno **duemilatredici**, addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **17:35** in Parma e nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **Mario De Blasi - Presidente del Consiglio**.

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto risultano:

Bernazzoli Vincenzo	P	Laurini Luca	P
Armellini Gianluca	P	Lori Barbara	P
Baga Pietro	P	Merusi Cristina	A
Bernardini Roberto	P	Nonnis Marzano Massimo	A
Bertocchi Giovanni	P	Orlandini Simone	P
Bonetti Caterina	P	Pedroni Manfredi	P
Botto Rossano	P	Pinardi Massimo	P
Calunga Ilaria	P	Porcari Valter	A
Carancini Giovanni	P	Reverberi Daniele	P
Cavatorta Massimiliano	P	Tedaldi Stefano	P
Contesini Stefania	P	Tombolato Giovanni Battista	P
Conti Giuseppe	P	Tosi Amedeo	P
De Blasi Mario	P	Zanichelli Daniele	P
Dodi Lorenza	P	Zerbini Barbara	P
Gandolfi Ermes	A	Zilli Paola	P
Guareschi Valerio	P		

Presenti: n. **27** - Assenti: n. **4**

Sono inoltre presenti gli Assessori:

Ferrari Pier Luigi, Amoretti Manuela, Castellani Giancarlo, Castria Francesco, Danni Ugo, Maggiali Agostino, Romanini Giuseppe, Saccani Marcella, Zannoni Roberto .

Partecipa alla adunanza il **Segretario Generale Rita Alfieri**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BERTOCCHI GIOVANNI, LAURINI LUCA, TOMBOLATO GIOVANNI BATTISTA.**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che i Comuni di Sissa e Trecasali hanno presentato alla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna istanza, ai sensi dell'art. 8, co. 2, della L.R. 8 luglio 1996 n. 24, per l'avvio del procedimento diretto all'istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei rispettivi Comuni di Sissa e Trecasali;

Dato atto che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 417 del 15/04/2013, ha rilevato che:

- i due Comuni, afferenti entrambi al territorio della Provincia di Parma e tra di loro contigui, hanno per lungo tempo condiviso la stessa esperienza associativa nell'Associazione Intercomunale delle Terre Verdiane prima e nella derivata Unione Terre Verdiane poi;
- a seguito di tale collaborazione si sono avviati percorsi di gestione associata di alcuni Servizi, quali Scuola, Biblioteca e Servizi Sociali;
- l'integrazione operativa delle due Amministrazioni non è venuta meno neppure dopo il recesso del Comune di Sissa dall'Unione Terre Verdiane;
- i suddetti Comuni, entrambi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, hanno inteso intraprendere un percorso di fusione per meglio rispondere agli obblighi in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali, così come prescritto dalla normativa statale (D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010) e da quella regionale (L.R. n. 21/2012), mantenendo al contempo sul territorio un presidio amministrativo autonomo ed eletto direttamente dai cittadini (derivante dalla nascita di un unico Comune);
- a seguito della L.R. Emilia-Romagna n. 21 del 21/12/2012 recante "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", i due Comuni sono stati ricompresi, con Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 18/03/2013 ("Approvazione del Programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 21/2012"), entro l'ambito ottimale ed omogeneo denominato "Ambito Terre Verdiane";
- la finalità perseguita dai Comuni interessati al progetto di fusione è meritevole di approvazione e coerente con l'esigenza di promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio che permetta di raggiungere migliori economie di scala, nuovi servizi maggiormente specializzati e sempre più qualificati;

Considerato che la Giunta della Regione Emilia-Romagna con la medesima deliberazione sopramenzionata, ritenendo sussistenti i presupposti e gli elementi richiesti dalla L.R. n. 24/1996, ha aderito all'istanza assunta dai due Comuni ed ha proposto all'Assemblea Legislativa Regionale, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 8, co. 4, della precitata L.R. n. 24/96, il 'Progetto di legge regionale d'iniziativa della Giunta Regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma";

Richiamata la comunicazione prot. n. 16838 del 17/04/2013, pervenuta dal Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, contenente in allegato il progetto di fusione sopra richiamato, con la quale si richiede alla Provincia di Parma di esprimere, entro 60 giorni dalla ricezione, il proprio parere così come previsto dall'art.10, della L.R. n. 24/96;

Visto:

il progetto di legge, oggetto assembleare n. 3872, d'iniziativa della Giunta Regionale recante 'Progetto di legge d'iniziativa della Giunta "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma", allegato al presente atto;

l'art. 133,co. 2 della Costituzione;

gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 267/2000;

la L.R. n. 24/1996;

l'art. 1, co.5 dello Statuto della Provincia;

Dato atto che la competente Commissione Consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sulla presente proposta deliberativa;

Ravvisata la necessità di proporre l'immediata eseguibilità dell'atto, onde poter procedere tempestivamente, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 24/1996;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Vice Segretario Generale in relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, poiché il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, per quanto esposto in narrativa, in merito al progetto di legge, oggetto assembleare n. 3872, d'iniziativa della Giunta Regionale, relativo all'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione;

di trasmettere la presente deliberazione all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Esito della votazione della presente deliberazione: **Approvato**

Consiglieri presenti: **27**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
22	22	0	0

Non partecipano al voto i Consiglieri: **ARMELLINI GIANLUCA, CALUNGA ILARIA, CONTI GIUSEPPE, ORLANDINI SIMONE E REVERBERI DANIELE**

Esito votazione sull'**immediata eseguibilita'** del provvedimento: **Approvato**

Consiglieri presenti: **27**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
22	21	0	1

Non partecipano al voto i Consiglieri: **ARMELLINI GIANLUCA, CALUNGA ILARIA, CONTI GIUSEPPE, REVERBERI DANIELE E TOMBOLATO GIOVANNI BATTISTA**

Si astiene il Consigliere: **ORLANDINI SIMONE**

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione del CD-ROM relativo alla seduta.

**Amministrazione e Atti
Proposta N°2/2013**

Oggetto:

FUSIONE DEI COMUNI DI SISSA E TRECASALI. ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA DI PARMA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 24/1996.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267:

REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 22/04/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
F.to TAVERNA PAOLA**

ESTRATTO VERBALE N.°35 DEL 30/04/2013

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Mario De Blasi

Il Segretario Generale
F.to Rita Alfieri

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE (art.124, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
n. 191 Reg. Pubblicazioni
Si certifica che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio dal 06/05/2013 per quindici giorni consecutivi.

Per il Segretario Generale
F.to (Paola Taverna)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente estratto del processo verbale è stato pubblicato, in copia conforme, all'Albo Pretorio della Provincia dal 06/05/2013 al 21/05/2013 per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 c.1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e non sono state presentate opposizioni.

Per il Segretario Generale
F.to (Paola Taverna)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza termini ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/2000, in data .

Per il Segretario Generale
F.to (Paola Taverna)

Copia

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 138

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella provincia di Reggio Emilia"

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e in particolare:

- l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto "contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre"; pertanto la data di convocazione deve essere scelta in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2013;

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia

di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia", - oggetto n. 3873;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. n. 28577 del 4/7/2013, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 124 del 2 luglio 2013 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito il quesito da sottoporre agli elettori dei Comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia:

- "Volete voi che i Comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia siano unificati mediante fusione nel nuovo Comune denominato Tre Valli?";

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 6 ottobre 2013;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

decreta

1) è indetto per il giorno di domenica 6 ottobre 2013 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia", - oggetto n. 3873;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) il quesito referendario è così formulato:

- "Volete voi che i Comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia siano unificati mediante fusione nel nuovo Comune denominato Tre Valli?";

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 5 ottobre 2013 e riprendono alle ore 6 di domenica 6 ottobre 2013;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 6 ottobre 2013 e terminano alle ore 22 dello stesso giorno, ai sensi dell'art. 37, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura

delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 12 di lunedì 7 ottobre 2013, il Presidente della Sezione invierà gli atti all'Ufficio centrale per il referendum di cui all'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all'art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Toano e Villa Minozzo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presi-

dente della Corte d'appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia e al Prefetto di Reggio Emilia; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Toano e Villa Minozzo ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all'art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 139

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, nella provincia di Ferrara"

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e in particolare:

- l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto "contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre"; pertanto la data di convocazione deve essere scelta in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2013;

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara", - oggetto n. 3870;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. n. 28580 del 4/7/2013, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 2 luglio 2013 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara:

1) "Volete voi che i Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara siano unificati in un unico Comune mediante fusione?"

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Terre di Fiscaglia;
- b) Riva del Volano;
- c) Riviera del Volano;
- d) Terredimezzo;
- e) Fiscaglia”.

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 6 ottobre 2013;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

decreta

1) è indetto per il giorno di domenica 6 ottobre 2013 il referendum consultivo relativo al progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara”, - oggetto 3870;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, nella Provincia di Ferrara, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) i quesiti referendari sono così formulati:

1. “Volete voi che i Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara siano unificati in un unico Comune mediante fusione?”

2. Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Terre di Fiscaglia;
- b) Riva del Volano;
- c) Riviera del Volano;
- d) Terredimezzo;

e) Fiscaglia”;

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 5 ottobre 2013 e riprendono alle ore 6 di domenica 6 ottobre 2013;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 6 ottobre 2013 e terminano alle ore 22 dello stesso giorno, ai sensi dell’art. 37, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 12 di lunedì 7 ottobre 2013, il Presidente della Sezione invierà gli atti all’Ufficio centrale per il referendum di cui all’art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all’art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d’appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Ferrara e al Prefetto di Ferrara; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all’art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 140

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella provincia di Rimini”

IL PRESIDENTE

Visti:

- l’art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

- l’art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell’art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale

disciplina legislativa regionale;

- l’art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”;

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e in particolare:

- l’art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l’art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto “contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre”; pertanto la data di convocazione deve essere scelta in una domenica

compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2013;

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini", - oggetto n. 3871;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. n. 28581 del 4/7/2013, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 126 del 2 luglio 2013 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini:

1) "Volete voi che i Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini siano unificati in un unico Comune mediante fusione?"

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Poggio Torriana;

b) Torriana Poggio Berni;

c) Torriana del Poggio;

d) Poggiotorriana sul Marecchia";

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 6 ottobre 2013;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

decreta

1) è indetto per il giorno di domenica 6 ottobre 2013 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini", - oggetto 3871;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Torriana e Poggio Berni, nella Provincia di Rimini, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) i quesiti referendari sono così formulati:

1. "Volete voi che i Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini siano unificati in un unico Comune mediante fusione?"

2. Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Poggio Torriana;

b) Torriana Poggio Berni;

c) Torriana del Poggio;

d) Poggiotorriana sul Marecchia".

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 5 ottobre 2013 e riprendono alle ore 6 di domenica 6 ottobre 2013;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 6 ottobre 2013 e terminano alle ore 22 dello stesso giorno, ai sensi dell'art. 37, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 12 di lunedì 7 ottobre 2013, il Presidente della Sezione invierà gli atti all'Ufficio centrale per il referendum di cui all'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all'art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Torriana e Poggio Berni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d'appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Rimini e al Prefetto di Rimini; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Torriana e Poggio Berni ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all'art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2013, N. 141

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Treccasali nella provincia di Parma"

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e in particolare:

- l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto "contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre"; pertanto la data di convocazione deve essere scelta in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2013;

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia

di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Treccasali nella Provincia di Parma", - oggetto n. 3872;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. n. 28582 del 4/7/2013, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 127 del 2 luglio 2013 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Sissa e Treccasali nella Provincia di Parma:

1) "Volete voi che i Comuni di Sissa e Treccasali nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?"

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Terre del Basso Taro;

b) Sissa Treccasali;

c) Sissa e Treccasali;

d) Treccasali Sissa

e) Treccasali e Sissa";

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 6 ottobre 2013;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

decreta

1) è indetto per il giorno di domenica 6 ottobre 2013 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Sissa e Treccasali nella Provincia di Parma", - oggetto 3872;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Sissa e Treccasali, nella Provincia di Parma, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) i quesiti referendari sono così formulati:

1. "Volete voi che i Comuni di Sissa e Treccasali nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?"

2. Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato

il nuovo Comune?

- a) Terre del Basso Taro;
- b) Sissa Trecasali;
- c) Sissa e Trecasali;
- d) Trecasali Sissa
- e) Trecasali e Sissa”;

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 5 ottobre 2013 e riprendono alle ore 6 di domenica 6 ottobre 2013;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 6 ottobre 2013 e terminano alle ore 22 dello stesso giorno, ai sensi dell’art. 37, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 12 di

lunedì 7 ottobre 2013, il Presidente della Sezione invierà gli atti all’Ufficio centrale per il referendum di cui all’art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all’art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Sissa e Trecasali sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d’appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Parma e al Prefetto di Parma; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Sissa e Trecasali ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all’art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
Vasco Errani